



COMUNE DI SALA CONSILINA

(Provincia di Salerno)

Oggetto: Parere sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto "Adozione del piano triennale dei fabbisogni del personale 2018-2020".

Il sottoscritto Dott. Giovanni Guzzo, Revisore dei Conti dell'Ente, nominato con delibera di Consiglio Comunale n.54 del 18/11/2016, nella seduta del 26 marzo 2018, ricevuta in data 24 marzo 2018 la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, nonché la relativa documentazione da parte del Responsabile dell'Area Finanze, Dott. Giuseppe Spolzino e, in particolare, gli allegati A) e B), nella seduta del 27 marzo 2018,

visti

- l'art. 39, comma 1 della legge 27/12/1997 n. 449, che impone agli organi di vertice delle pubbliche amministrazioni, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità ed ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi, la programmazione triennale del fabbisogno del personale;
- l'art. 91 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, nonché l'art. 89, comma 5 del medesimo D.Lgs., unitamente a quanto previsto dall'art. 6 del D.Lgs.165/2001, come modificato da D.Lgs. 75/2017;

tenuto conto

- di quanto previsto dall'art. 19, comma 8 della Legge 448/2001, che dispone che gli organi di revisione degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto

del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della Legge n.449/1997 e succ. modif. e, che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;

- di quanto previsto dall'art. 6, comma 6 del D.Lgs. n.165/2001, che dispone che l'Ente qualora venga meno all'obbligo di programmazione, non può procedere all'assunzione di nuovo personale, compreso quello rientrante nelle aree protette;

visti altresì

- l'art. 1, commi 557 della Legge 296/2006, contenente la disciplina vincolistica in materia di spesa del personale degli enti soggetti nel 2015 al patto di stabilità, che recita "ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione del personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia";
- l'art.1, comma 557 ter della Legge n.296/2006, che prevede che in caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L. 112/2005, convertito con modificazioni nella L. 133/2008;
- l'art.1, comma 557-quarter della legge 296/2006, che prevede che a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni del personale, il contenimento

delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della legge di modifica;

tenuto conto

- delle disposizioni contenute nell'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010, in relazione al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego, unitamente a quanto previsto dall'art. 14, commi 2-3 del D.L. 66/2014;
- dell'art. 1, comma 228 della Legge n.208 del 28.12.2016 – Legge di Stabilità per l'anno 2016 – che recita “...Le amministrazioni.....possono procedere, per gli anni 2016,2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25% di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente”;
- dell'art. 1, comma 475 della Legge di Bilancio 2017 che ha confermato il previgente sistema sanzionatorio, prevedendo nel caso di mancato conseguimento del saldo di competenza nell'ambito dei nuovi obiettivi di finanza pubblica di cui alla Legge di Bilancio 2017, nell'anno successivo a quello di inadempienza, il divieto di procedere all'assunzione di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche ai processi di stabilizzazione in atto, prevedendo altresì il divieto per gli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurano come elusivi della predetta disposizione;
- dell'art. 1, comma 234 228 della Legge n.208 del 28.12.2016 ;

considerato

- altresì le disposizioni contenute nel D.L. 113/2016, nel testo definitivo attuato dopo la conversione in Legge 160/2016, unitamente a quanto attiene ai limiti finanziari previsti dalla Legge 208/2015 (già richiamata);
- quanto previsto dall'art. 1, comma 479 della Legge di Bilancio 2017 che, ai sensi dell'art.9, comma 4 della Legge n.243/2012, a decorrere dall'anno 2018, con riferimento ai risultati dell'anno precedente e, fermo restando il rispetto dei termini perentori di certificazione di cui ai commi 470 e 473, alla lett. d), così recita: "...per i comuni che rispettano il saldo di cui al comma 466, lasciando spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1% degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio nel quale è rispettato il medesimo saldo, nell'anno successivo la percentuale stabilita al primo periodo del comma 228 dell'art. 1 della Legge 208/2015, è innalzata al 75% qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con decreto dal Ministro dell'Interno di cui all'art. 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267";

preso atto

delle disposizioni normative in materia di assunzioni e, pertanto:

- dell'art. 3, comma 5 e comma 5 quarter del D.L. 90/2014;
- dell'art. 3, comma 6 del D.L. 90/2014
- dell'art. 1, comma 200 della Legge 205/2017;

vista

- la determinazione delle capacità assunzionali dell'Ente, così come elaborata nella proposta di delibera e, che l'Ente ritiene necessario un adeguamento delle politiche del personale al fine di rendere coerenti le scelte adottate in sede di programmazione del fabbisogno ai vincoli disposti dalla normativa vigente, attraverso l'adozione di scelte organizzative compatibili con i vincoli preordinati;

preso atto

- il prospetto di calcolo, così come allegato alla proposta di deliberazione;
- che l'Ente ha rispettato i vincoli del pareggio di bilancio per l'esercizio 2017 ed ha rispettato il limite di cui all'art. 1, comma 557, della Legge 296/2006 e ss.mm. ed ii., come rappresentato nel prospetto allegato alla proposta deliberativa;
- che il rapporto dipendenti/popolazione è inferiore a quello individuato con il D.M. 10/04/2017 per classe demografica, così come determinato alla data del 31 dicembre dell'esercizio precedente;
- che dalle determinazioni elaborate dall'Ente non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;
- che l'Ente ha accertato che la nuova programmazione dei fabbisogni del personale è coerente con il principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 19, comma 8 della Legge 448/2001 e dell'art. 1, comma 557 della Legge 296/2006;
- che l'Ente ha accertato che l'andamento della spesa del personale conseguente all'attuazione del piano occupazionale è in linea con quanto

previsto dall'art. 1, commia 557 e segg. della Legge 296/2006 e dell'art. 3, comma 5 del D.L. 90/2014;

presa visione

- della delibera di Giunta di Giunta Comunale n.42 del 20.3.2017, con la quale è stato approvato il Piano triennale di azioni positive per il periodo 2017/2019, con il quale l'Ente ha inteso favorire l'adozione di misure che che garantiscono effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e sviluppo professionale, così come analiticamente individuate nel Piano;
- della delibera di Giunta Comunale n.69 del 16.3.2018, con la quale l'Ente ha adottato il piano dille azioni positive per il triennio 2018-2020;

visto

- pertanto, il piano triennale dei fabbisogni del personale 2018-2020, così come esplicitato dall'Ente nell'Allegato A), unitamente ai prospetti di quantificazione del limite per l'effettuazione di nuove assunzioni rappresentati nell'Allegato B);

visto

- il parere favorevole, di regolarità tecnica e contabile, espresso dal competente Dirigente dell'Area Finanze, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
- il D.Lgs. 165/2001;
- il D.Lgs. 267/2000;
- il vigente Statuto Comunale;

esprime

